



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Reg. (CE) 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

VISTO il Reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTI gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007/2013 (2006/C 319/01);

VISTO il Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTA la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02);

VISTA la comunicazione della Commissione europea (2006/C323/01) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30/12/2006 C 323/1 recante "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 recante "Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 16 maggio 2008, n. 85", con cui è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTA la legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante "Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura";



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede, all'art. 1 comma 1068, l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura con una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro all'anno per il quinquennio 2007/2011;

VISTO il comma 1074 della legge 296/2006 che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che disciplini le modalità operative di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo;

VISTO il Piano d'azione per l'imprenditoria giovanile in agricoltura su cui è stato acquisito, in data 15 marzo 2007, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO che l'Osservatorio per l'Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura (OIGA), di cui all'art. 8 della legge 441/98, ha formulato, nella riunione del 22.1.2009, la proposta di dare attuazione alle azioni finalizzate a favorire l'accesso al credito da parte dei giovani agricoltori, a premiare la nuova impresa giovane, ad incentivare la diffusione della ricerca e dello sviluppo nelle giovani imprese, a promuovere lo spirito e la cultura d'impresa;

RITENUTO opportuno dare avvio, nell'anno corrente, alle azioni previste dal Piano d'azione per l'imprenditoria giovanile in agricoltura proposte dall'OIGA;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 Luglio 2009;

DECRETA

Articolo 1 (Misure di intervento) – Le risorse finanziarie relative all'anno 2008 del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura di cui all'art. 1, comma 1068 della legge 296/2006 sono destinate all'attuazione delle seguenti misure di intervento finalizzate allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura:

Misura 1 – Favorire l'accesso al credito per le imprese giovanili

L'obiettivo di questa misura è quello di favorire iniziative pilota in materia di accesso al credito in favore di giovani imprenditori agricoli.

Con tale misura sarà finanziata la riduzione del costo delle garanzie rilasciate a favore di giovani imprenditori agricoli a fronte di finanziamenti erogati agli stessi da Istituti di credito.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Misura 2 - Premiare la nuova impresa giovanile

L'obiettivo di questa misura è quello di far emergere le storie di successo e i modelli di impresa replicabili su tutto il territorio nazionale attraverso l'istituzione di un premio alle migliori esperienze di *start up* in agricoltura.

Con tale misura sarà finanziata l'assegnazione di un premio alle migliori esperienze imprenditoriali agricole giovanili e l'attribuzione, ai vincitori del premio, di un contributo per la partecipazione del giovane imprenditore (o di un proprio collaboratore) a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere.

Misura 3 – Promuovere lo spirito e la cultura d'impresa

L'obiettivo di questa misura è quello di promuovere un approccio innovativo alla formazione in agricoltura, rispondendo all'esigenza espressa dalle imprese giovanili di diffondere la cultura imprenditoriale quale motore per lo sviluppo e l'attuazione di progetti economicamente e socialmente sostenibili. Si tratta, in sostanza, di consentire una formazione specialistica ai giovani imprenditori agricoli esistenti e potenziali.

Con tale misura saranno finanziati specifici corsi sulla gestione dell'impresa agricola a favore di giovani imprenditori agricoli esistenti e potenziali.

Misura 4 – Incentivare la ricerca e lo sviluppo nelle imprese giovanili

L'obiettivo di questa misura è quello di favorire l'innovazione e la ricerca direttamente nelle imprese agricole, anche attraverso una cooperazione più stretta ed efficace tra giovani imprenditori e Istituzioni pubbliche di ricerca al fine di favorire il trasferimento di conoscenze nelle realtà imprenditoriali. Con tale misura saranno finanziate due azioni specifiche:

- a) il finanziamento di esperienze di ricerca e sperimentazione direttamente gestite dall'impresa giovanile;
- b) il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di imprese agricole giovanili.

Articolo 2 (Ripartizione dei fondi) – I fondi relativi all'esercizio finanziario 2008 del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, pari a 10 milioni di euro, sono così ripartiti:

- a. Per l'attuazione della **misura 1**: 3 milioni di euro.
- b. Per l'attuazione della **misura 2**: 0,5 milioni di euro.
- c. Per l'attuazione della **misura 3**: 1,5 milioni di euro.
- d. Per l'attuazione della **misura 4**: 5 milioni di euro.

Articolo 3 (Disposizioni attuative) – L'attuazione delle misure di cui al precedente art. 1 è demandata ad appositi provvedimenti dirigenziali da emanarsi, per ogni singola misura, entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Articolo 4 (Monitoraggio) – Il monitoraggio sull’attuazione delle misure di intervento di cui al precedente art. 1 è effettuato dall’Osservatorio per l’Imprenditorialità Giovanile in Agricoltura, di cui all’art. 8 della legge 441/98, che dovrà verificare l’efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche e/o integrazioni.

Articolo 5 (Compensazione tra le misure) – A seguito del monitoraggio effettuato dall’OIGA potrà essere disposta, con decreto ministeriale, una compensazione tra le risorse finanziarie attribuite a ciascuna misura, in funzione del grado di impiego delle stesse, nella percentuale massima del 30%.

Articolo 6 (Norme comunitarie applicabili ai regimi di aiuto relativi alle misure 1,2,3,4 di cui all’art. 1) Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento saranno istituiti nel rispetto delle norme comunitarie vigenti di seguito elencate:

1. art. 3 del Reg. (CE) 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla G.U.U.E. L 337/35 del 21.12.2007, ovvero Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) relativamente agli aiuti previsti dalla misura 1;
2. l’art. 3 del Reg. (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla G.U.C.E. L 358/03 del 16.12.2006, relativamente agli aiuti previsti dalle misure 2 e 3;
3. l’art. 31 del Regolamento (CE) n. 800/08 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUUE L 214 del 09/08/2008 relativamente agli aiuti previsti dalla misura 4.

Articolo 7 (Pubblicazione) - Sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuto sarà trasmessa alla Commissione Europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, almeno dieci giorni lavorativi prima dell’entrata in vigore degli stessi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di Controllo per la registrazione.

Roma, li

IL MINISTRO